

Tribunale di Ivrea – Sezione penale - Sentenza 21 febbraio 2017 n. 62

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO

Il Giudice dott. ELENA STOPPINI all'udienza del 23 gennaio 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

- S.T., nato a T. il (...), ivi residente in via delle P. 51/a, di fatto domiciliato in S. T., via T. 51/a presso il residence "S.", difeso d'ufficio dall'Avv. Pi.CO. del Foro di Ivrea

- libero/presente -

IMPUTATO

per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1199, perché, in concorso con P.F. e R.V., senza l'autorizzazione prevista dalla legge, illecitamente deteneva per uso non esclusivamente personale:

- P. due ovuli di cui uno contenente 0,93 gr. lordi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina e l'altro contenente sostanza andata dispersa;

- S. due ovuli contenenti complessivamente 1,78 gr. lordi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina;

- R. 6 confezioni in cellophane contenenti 8,93 gr. lordi di Marijuana, una confezione in cellophane contenente 0,98; gr. di sostanza stupefacente del tipo Ketamina, una confezione in cartoncino contenente 2,54 gr. lordi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina, 46 confezioni in cartoncino contenenti complessivamente 25,23 gr. lordi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina, uno spinello contenente 0,49 gr lordi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana;

- R. e S. un sacchetto contenente 252 gr lordi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana;

fatto che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità della sostanza, è da considerarsi di lieve entità.

Commesso a Settimo Torinese in data 01.03.2014

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del VPO dott. Fl.BA. e dell'avv. Le.DA.; in sostituzione dell'avv. Pi.CO., difensore d'ufficio dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.T. è stato ritualmente tratto a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 7 giugno 2016 per rispondere del delitto compiutamente descritto nella superiore rubrica.

L'istruttoria dibattimentale, svolta e completata all'udienza del 23 gennaio 2017, è consistita nell'acquisizione di tutte le prove dichiarative e documentali richieste dalle parti. All'esito, si è dato corso alla discussione ed è stata deliberata la sentenza.

In fatto la vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante può essere ricostruita nei seguenti termini.

Alle ore 22.20 circa del 1 marzo 2014 personale della Tenenza Carabinieri di Settimo Torinese, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droghe, notava in sosta in una piazzola lungo via N. l'autovettura (...) tg. (...), in uso a R.V., soggetto noto per pregresse violazioni alla normativa sugli stupefacenti. Alle ore 23.00 gli operanti notavano giungere a piedi il R. in compagnia di altri due individui, successivamente identificati in P.F. e S.T.. I tre venivano fermati in prossimità del veicolo ed il P., non appena accortosi della presenza dei militari, cercava di disfarsi di due involucri che teneva in mano gettandoli a terra, provocando la rottura di uno dei due e la fuoriuscita della sostanza ivi contenuta. Il secondo involucro, recuperato dagli operanti, risultava contenere sostanza stupefacente del tipo Ketamina, come da teste speditivo successivamente effettuato presso gli uffici, per un peso lordo di gr. 0,93. All'interno della tasca del giubbotto indossato dal P. veniva rinvenuta la somma in contanti di Euro 270,00 (4 banconote da 50 Euro, una da 20 Euro e 5 da 10 Euro). A richiesta dei militari S.T. consegnava due involucri termosaldati, custoditi nelle tasche dei pantaloni, del peso lordo di gr. 0,90 e gr. 0,88, che risultavano contenere Ketamina; mentre R.V. consegnava n. 6 confezioni di cellophane, custodite nella tasca del giubbotto, del peso lordo complessivo di gr. 8,93, contenenti Marijuana; una confezione in cellophane del peso lordo di gr. 0,98, custodita nella tasca dei pantaloni, contenente Ketamina, un cartoncino contenente gr. 2,54 lordi di Ketamina ed ulteriori n. 46 confezioni contenenti Ketamina (peso lordo complessivo gr. 25,23) occultate negli slip.

I militari decidevano di estendere la perquisizione all'appartamento occupato dal R. e dallo S. presso il vicino Residence S. rinvenendo, all'interno di un armadio della camera da letto, un sacchetto in cellophane contenente gr. 252 lordi di marijuana e, sopra il tavolo della cucina, un bilancino digitale recante tracce di stupefacente e diversi ritagli in cellophane verosimilmente utilizzati per il confezionamento della droga. R.V., F.F. e S.T. venivano tratti in arresto nella flagranza del delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. verbale di arresto e verbali di perquisizione e sequestro in data 01.03.2014; esame M.llo F.M.).

in sede di udienza di convalida R.V. dichiarava di aver acquistato la marijuana e la Ketamina, pagandole rispettivamente 150 Euro e 300 Euro, a Torino il 1 marzo precedente con l'intenzione di venderla, essendo rimasto senza lavoro dal 31 gennaio. Affermava inoltre di aver proceduto al confezionamento della Ketamina da solo e di averne regalate un paio di dosi al P. e allo S. poco prima di uscire, diretti in una discoteca a Torino. Precisava altresì che lo S., con il quale aveva una frequentazione di lunga data, era ospite da lui da un paio di settimane, avendo discusso con il nonno.

P.F. dichiarava di aver incontrato il R. in via T. e di essersi fatto dare un passaggio. Affermava di aver acquistato lo stupefacente per uso personale nel pomeriggio a Torino al prezzo di 30 Euro. In merito al giovane che accompagnava il R., riferiva di non conoscerlo e di non averlo mai visto in precedenza.

Da ultimo S.T. affermava di aver acquistato la Ketamina a Torino al prezzo di 15 Euro per uso personale. Precisava di essersi recato a Settimo a trovare il R. da un paio di giorni e di essere stato ospite da lui a dormire, ma di non sapere nulla dello stupefacente ivi custodito. Contestate le diverse dichiarazioni rese dal R. ammetteva che la Ketamina gli era stata regalata dall'amico, ribadendo di non sapere che questi detenesse altra sostanza nell'appartamento e sulla sua persona.

In tal modo ricostruito il quadro probatorio, ritiene il giudicante si imponga l'assoluzione di S.T. da entrambi gli addebiti ascritti.

Al predetto imputato è stata contestata la detenzione per uso non personale di gr. 1,78 lordi di Ketamina, suddivisi in due confezioni, che l'imputato aveva sulla propria persona.

Ora, né il quantitativo di stupefacente, né le circostanze della detenzione, né altre circostanze di fatto consentono di ritenere il suddetto stupefacente destinato ad uso diverso da quello personale.

Quanto ai 252 gr. lordi di marijuana rinvenuti nell'armadio della camera da letto dell'appartamento in uso al R., non risulta emersa prova certa della ascrivibilità della detenzione anche allo S., atteso che R.V. si è assunto l'esclusiva disponibilità della suddetta droga. La circostanza che (l'odierno imputato fosse ospite dell'amico da alcuni giorni non è di per sé sola idonea a fondarne un concorso punibile, come ripetutamente chiarito della giurisprudenza in situazioni del tutto analoghe ("In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare" Cassazione, sentenza n. 4948/2010 e, nei medesimi termini, Cassazione sentenza n. 2805/2013, sentenza n. 34985/2015).

Conclusivamente, S.T. va assolto da entrambi gli addebiti per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.

Confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato a S.T. e termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

S.T. dal delitto ascritto, quanto alla detenzione di gr. 252 lordi di marijuana per non aver commesso il fatto e quanto alla detenzione di gr. 1,78 di Ketamina perché il fatto non costituisce reato

visto l'art. 240 c.p.

ordina

la confisca e distruzione di quanto sequestrato a S.T.

visto l'art. 544 cpv. c.p.p.

indica

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Così deciso in Ivrea il 23 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2017.